I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 367/76 DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 2759/75, per quanto concerne il periodo di riferimento per il calcolo del prelievo e del prezzo limite per i suini macellati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (2), comporta un sistema di prelievi all'importazione e di prezzi limite, di cui uno degli elementi di riferimento è costituito dal prezzo di alcuni cereali da foraggio sul mercato mondiale ;

considerando che negli ultimi anni si sono accentuate le fluttuazioni dei prezzi dei cereali sul mercato mondiale ; che, da quanto si è costatato, prendendo in considerazione i prezzi dei cereali rilevati sul mercato mondiale nel periodo di sei mesi che precede il trimestre durante il quale vengono calcolati il prelievo e il prezzo limite, si possono ottenere importi che non rispecchiano più l'andamento dei prezzi nei paesi terzi ; che occorre, pertanto, attualizzare le basi di calcolo, tenendo conto di un periodo di riferimento di cinque mesi che precede il mese durante il quale vengono fissati il prelievo e il prezzo limite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2759/75 è modificato come segue :

« I prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale sono stabiliti trimestralmente in base ai prezzi di tali cereali rilevati durante il periodo di cinque mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale detto elemento è calcolato. »

Articolo 2

L'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2759/75 è modificato come segue :

« Il valore della quantità di cereali da foraggio è stabilito trimestralmente in base ai prezzi di tali cereali rilevati sul mercato mondiale durante il periodo di cinque mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale è fissato il prezzo limite. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

(1) GU n. C 28 del 9. 2. 1976, pag. 41.
(2) GU n. L 282 del 1°. 11. 1975, pag. 1.